

Ordinanza n. 3/2025

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE E PARCHEGGI INTERNI
APERTI ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI NAPOLI

Il Direttore Territoriale Campania

- VISTO Il Codice della Navigazione (di seguito Cod.nav.), approvato con R.D. n.327 del 30 marzo 1942 e ss.mm.ii;
- VISTI segnatamente, gli artt. 687, 692,693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;
- VISTA la L. 24 novembre 1981, n.689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;
- VISTA la L. 15 gennaio 1992, n.21 recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art.11 rubricato – Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'art.4, co.4, della Legge 15 marzo 1997, n.59;
- VISTA la L. della Regione Campania 22 luglio 2024, n.10 recante "Disciplina del settore dei trasporti pubblici non di linea" e ss.mm.ii.;
- VISTA la L. n. 104 del 5 febbraio 1992 e il DPR n.503 del 24 luglio 1996, che dettano le norme in materia di abbattimenti delle barriere architettoniche;
- VISTA la Legge 28 dicembre 1993 n.561 rubricato "Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO	il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio" ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n.205;
VISTO	il decreto legislativo del 2 luglio 1997, n.250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
VISTO	il Nuovo Codice della Strada, d.lgs. n. 285/1992; Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii;
VISTO	il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii;
VISTA	la L. 22 ottobre 2012, n.33 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
VISTO	il D.L. 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n.28 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;
CONSIDERATO	che l'art.5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli Enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
CONSIDERATA	la competenza, ex art.6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, <i>rectius</i> Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
VISTO	che l'Aeroporto di Napoli è gestito dalla società GE.S.A.C. S.p.A., quale Concessionaria dell'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile in virtù della Convenzione n. 50/2002 del 09/12/2002 tra E.N.A.C. e GE.S.A.C S.p.A, approvata con decreto interministeriale n. 4591 del 11 marzo 2003;

TENUTO CONTO	che la GE.S.A.C. S.p.A è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato, in base al Codice della Navigazione, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali ed assicurare lo svolgimento di tutti i servizi al funzionamento delle stesse;
RITENUTO	che alla Società di gestione, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza e somma urgenza;
TENUTO CONTO	che alla Direzione Territoriale Campania (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Napoli (di seguito Aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
VISTA	la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n.15185 del 5 febbraio 2024 che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area land side all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area land side, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zona a Traffico Controllato), l'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché la creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale";
VISTA	la disposizione del Direttore Generale ENAC prot. ENAC-DG-05/02/20240015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov.Coli;
CONSIDERATA	la Convenzione sottoscritta in data 16/12/2014 tra il Comune di Napoli, E.N.A.C. - Direzione Aeroportuale Campania e Ge.S.A.C. S.p.A. per la gestione del servizio di vigilanza, da parte del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del sedime aeroportuale di Napoli Capodichino ed il successivo atto di Proroga sottoscritto in data 11/12/2019 e il richiamato Regolamento Operativo Z.T.C. rev. 3 del 24.01.2025;

VISTE	le Ordinanze Aeroportuali n.4/2023 del 15.12.2023 contenente la "Disciplina della circolazione stradale e attivazione Zona a Traffico Controllato (ZTC)" e n. 2/2025 contenente "Disciplina della circolazione delle strade e parcheggi interni aperti all'uso pubblico dell'aeroporto di Napoli";
SENTITI	i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l'art.6 comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii, Comune di Napoli e il Comando di Polizia Locale di Napoli;
TENUTO CONTO	del parere delle Direzioni Centrali ENAC Direzione Analisi Giuridiche e Contenzioso e Direzione Standardizzazione Attività Gestori e Operatori Aeroportuali.

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente Ordinanza si applica nelle strade e parcheggi interni al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nelle planimetrie allegare, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art.2

Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii, contenente norme sul "Nuovo codice della Strada" (di seguito C.d.S.), salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, soste o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'art.1 della presente Ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.
4. È vietato nel sedime aeroportuale, sia all'interno dei fabbricati che nelle aree esterne, lo svolgimento di commercio ambulante, o qualsivoglia attività commerciale se non previo accordo scritto con la Società di gestione.

5. Tutti i veicoli:

- lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
- lasciati in sosta oltre i limiti di tempo;
- lasciati in sosta negli stalli dedicati ad altre categorie di utenti senza il prescritto contrassegno;
- che violano il regolamento per l'utilizzo di detti spazi, predisposto dalla Società di gestione ed affisso all'ingresso dell'area;

potranno essere rimossi in tutti i casi a spese degli interessati, per mezzo del competente servizio di rimozione e trasportati in apposito deposito gestito dalla Polizia Locale del Comune di Napoli.

Art.3

Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica orizzontale e verticale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme al Codice della Strada e a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione ha l'obbligo di mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità e aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La società di gestione deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'Art.15 della presente Ordinanza.

Art.4

Passaggi Pedonali

1. La società di gestione ha l'obbligo di segnalare ed illuminare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportati nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare esclusivamente i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi all'aerostazione o spostarsi dall'aerostazione verso altre aree del sedime aeroportuale.

Art.5
Limiti di velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasposto aereo e, in ogni caso, non superiore al limite massimo di 30 km/h.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni di cui all'Art.15 della presente Ordinanza.

Art.6
Viabilità aeroportuale e Zona a Traffico Controllato (ZTC)

1. La viabilità del sedime aeroportuale comprende il tratto viario avente inizio dalla rotonda-incrocio tra il viale Fulco Ruffo di Calabria fino all'aerostazione passeggeri e le strade verso "viale Umberto Maddalena" e verso "la base US NAVY", oltre la via d'accesso e transito verso l'aerostazione merci, e comunque include tutte le aree riportate nelle planimetrie di cui all'art.1 comma 1.
2. Nella viabilità ovvero nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, così come definita al comma precedente, sono presenti stalli auto e bus evidenziati con colorazione gialla, bianca e blu.
3. Negli stalli di colorazione gialla ubicati lungo la viabilità è consentita la fermata con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni. Essi sono riservati alle seguenti categorie di utenti con le relative modalità riportate negli articoli successivi:
 - bus di linea e bus turistici,
 - taxi, radio taxi, NCC
 - navette in possesso di subconcessione;
 - autovetture recanti il contrassegno disabili;
 - mezzi di soccorso;
 - mezzi degli Enti di Stato;
 - mezzi delle Forze dell'Ordine;
 - mezzi di servizio della Società di gestione.

Negli stalli di colorazione blu ubicati lungo le aree di sosta della viabilità è consentita la sosta con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, previa esposizione della ricevuta dei parcometri secondo le modalità riportate negli articoli successivi.

Negli stalli di colorazione bianca è consentita la fermata con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, agli autoveicoli privati per la discesa dei passeggeri, dei bagagli e ai mezzi di soccorso e pronto intervento;

4. A salvaguardia della sicurezza dell'utenza, dell'accessibilità e della fruibilità della viabilità aeroportuale è istituita, in arrivo e partenza, una Zona a Traffico Controllato (di seguito ZTC) ai sensi della Legge n.33/2012. I varchi di accesso e uscita sono indicati nella planimetria B allegata.
5. Il tempo di percorrenza dei veicoli nelle aree ZTC non potrà essere superiore ai 15 minuti, oltre i quali si incorrerà nelle sanzioni di cui all'Art.15.
6. La limitazione del tempo di permanenza nelle aree ZTC non si applica ai motoveicoli e ciclomotori.
7. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle aree ZTC sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo del tempo di permanenza nelle suddette aree è eseguito mediante apparecchiature omologate ai sensi delle norme vigenti.
8. Ai veicoli in uscita dalla ZTC è vietato svoltare a sinistra per imboccare il viale che conduce alla Base U.S. Navy. tramite la rotonda-incrocio di viale Fulco Ruffo di Calabria.
9. Determinate categorie di veicoli ed utenti, sulla base di oggettive esigenze operative, possono essere autorizzati alla sosta nelle aree ZTC per un tempo superiore ai 15 minuti previa richiesta, alla Società di gestione, di registrazione delle targhe nella Lista Autorizzati ZTC.
10. Le categorie di veicoli ed utenti che, sulla base di oggettive esigenze operative dimostrate, effettuano una attività continuativa possono richiedere l'inserimento di un veicolo nella "Lista Autorizzati ZTC permanente" inviando una e-mail all'indirizzo: ztc@aeroportodinapoli.it, specificando:
 - dati ditta/società/amministrazione;
 - tipo e targa del veicolo;
 - periodo richiesto;
 - attività da svolgere;
 - breve descrizione delle motivazioni che portano a richiedere l'accesso in deroga alla ZTC, con indicazione della società per cui si prestano i servizi/lavori.
11. Le categorie di veicoli ed utenti, che sulla base di oggettive esigenze operative dimostrate, effettuano una attività giornaliera possono richiedere l'inserimento di un veicolo nella "Lista Autorizzati ZTC temporanea" compilando l'apposito modulo presente nella sezione del sito <https://www.aeroportodinapoli.it/it/ztc>.

12. Tutti i veicoli:
- lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
 - lasciati in sosta oltre i limiti di tempo ovvero senza il prescritto tagliando;
 - lasciati in sosta negli stalli dedicati ai disabili, agli Enti di Stato, al Società di gestione, a fornitori e sub-fornitori;
- possono essere rimossi a spese degli interessati secondo le modalità di cui all'Art.2 co.5.
13. L'area adiacente all'aerostazione passeggeri è destinata ai flussi pedonali ed ai mezzi di emergenza. L'ingresso e l'uscita di tale corsia è regolamentata tramite sbarre di accesso. Tale corsia è denominata "corsia di emergenza".
14. Nella prima corsia prossima alla "corsia di emergenza", di cui al comma precedente, sono consentiti il transito e la fermata, per il solo scarico passeggeri e bagagli, sugli stalli gialli, esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:
- bus di linea subconcessionari, secondo le modalità di cui al successivo Art.12;
 - bus turistici, secondo le modalità di cui al successivo Art.12;
 - Taxi, Taxi Collettivo e Radio taxi, secondo le modalità di cui al successivo Art.10;
 - NCC, secondo le modalità di cui al successivo Art.11;
 - navette in possesso di subconcessione secondo le modalità di cui al successivo Art.12;
 - autovetture recanti il contrassegno disabili;
 - mezzi per il trasposto delle forniture di aeroporto;
 - mezzi di soccorso;
 - mezzi degli Enti di Stato;
 - mezzi delle Forze dell'Ordine;
 - mezzi di servizio della Società di gestione;
- Alle restanti categorie di utenti è consentito il solo transito e non la fermata. Tale corsia è denominata "corsia centrale ZTC"
15. Nella strada adiacente esternamente alla "corsia centrale ZTC", di cui al comma precedente, sono consentiti il transito e la fermata negli stalli bianchi alle seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli privati per la discesa dei passeggeri e dei bagagli;
 - mezzi di soccorso e pronto intervento;
- mentre è consentito esclusivamente il transito alle seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli privati e di operatori per l'uscita dal sedime aeroportuale o per il raggiungimento delle aree di sosta;
 - mezzi degli Enti di Stato;
 - mezzi delle Forze dell'Ordine;
 - mezzi di servizio della Società di Gestione.
- Tale corsia è denominata "corsia primaria ZTC".

16. Nell'area di sosta della viabilità denominata "Pick-up" sono presenti stalli con strisce blu, stalli gialli dedicati al servizio Taxi Collettivo e quelli dedicati alle navette in possesso di subconcessione, come rappresentato nella planimetria C, parcometri integrati nel sistema ZTC, oltre ad apposita cartellonistica riportante le regole di utilizzo.
17. È consentita la sosta gratuita agli accompagnatori dei passeggeri in arrivo in aeroporto, oltre che nei parcheggi a pagamento, negli stalli delimitati da strisce blu dell'area "Pick-up", per un tempo massimo di 15 minuti, in conformità con quanto disposto dalla disposizione del Direttore Generale di ENAC n.15818 del 05 febbraio 2024.
18. Per l'uso degli stalli blu dell'area "Pick Up" gli utenti devono munirsi di scontrino reperibile presso i parcometri, previo inserimento della targa dell'autoveicolo sul quale sarà riportato il giorno e l'orario di inizio sosta. Lo scontrino deve essere esposto in maniera visibile sul cruscotto del veicolo. Ogni veicolo potrà accedere all'area "Pick-up" una sola volta al giorno.
19. Il traffico veicolare proveniente dal tratto viario antistante il piazzale arrivi/Parcheggio Multipiano è obbligato a percorrere la viabilità di uscita, con unico senso di marcia, posta alle spalle dell'area "Pick-up". Su tale tratto viario è presente una corsia di accosto dedicata al servizio Radio taxi.
20. Il tratto di strada aperta all'uso pubblico tra la rotonda-incrocio con il viale Fulco Ruffo di Calabria fino e la Base US NAVY è a doppio senso di marcia e non è incluso nella ZTC. Su tale tratto sono presenti stalli bianchi ad uso esclusivo del personale della Società di gestione. Fatta eccezione l'uso di detti stalli, lungo tale viale non è consentita la sosta.
21. Il tratto di strada aperta all'uso pubblico tra la rotonda-incrocio con il viale Fulco Ruffo di Calabria fino e viale Maddalena è a doppio senso di marcia e non è incluso nella ZTC. Lungo tale viale non è consentita la sosta.
22. Il tratto di strada aperta all'uso pubblico tra l'ingresso dell'area prospiciente l'aerostazione Merci e il varco carraio dell'Aeroporto è a doppio senso di marcia e non è incluso nella ZTC. Lungo tale viale non è consentita la sosta.

Art.7

Aree di sosta e parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

2. Gli stalli dei parcheggi utenti, operatori ed Enti di Stato aeroportuali sono delimitati da strisce blu e bianche, il regolamento d'uso e l'eventuale segnaletica verticale prevista dal C.d.S sono installati in prossimità delle aree di sosta a cura della Società di gestione.
3. Per lo scarico e carico delle forniture aeroportuali sono presenti stalli di colore giallo in prossimità dell'aerostazione come riportato nella planimetria D.
4. I veicoli dei fornitori delle attività commerciali ubicate in aeroporto e della Società di gestione dovranno sostare presso gli stalli di cui al comma 3 esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa dei materiali.
5. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dal Società di gestione alla Direzione Territoriale Campania per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando le planimetrie e se necessario l'Ordinanza e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
6. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare i singoli stalli a determinati soggetti all'interno dei parcheggi e aree di sosta di cui ai commi precedenti, nel rispetto dei principi vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa-competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali. fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale ENAC.
7. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
8. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
9. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'Art. 15 della presente Ordinanza.

Art.8

Disciplina parcheggi disabili

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta del Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.

2. La società di gestione provvede a realizzarle le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale. Tali aree sono indicate nelle planimetrie allegate.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di sosta cui al comma 1, con l'obbligo di esibizione del titolo di viaggio presso l'info point parcheggi sito al piano terra del parcheggio multipiano o di altro documento attestante il transito in aeroporto (es. utilizzo dei servizi aeroportuali), con obbligo di esposizione nell'autoveicolo in posizione ben visibile del contrassegno in originale (di cui al DPR 503/96) rilasciato dal Comune di residenza o dell'apposita vetrofania consegnata dal personale GESAC presso l'info point parcheggi.
4. Nel caso di utilizzo dello stallo presente nella viabilità aeroportuale soggetta a ZTC per un tempo superiore ai 15 minuti sarà necessario inserire la richiesta di permesso temporaneo attraverso l'apposita sezione del sito internet dell'aeroporto, <https://www.aeroportodinapoli.it/ztc>.
5. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta ad utenti non aventi titolo.
6. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'Art. 15 della presente Ordinanza.

Art.9

Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'Art.7, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. Il Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi all'acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto, <https://www.aeroportodinapoli.it/info-parcheggi>.
3. Per i "parcheggi operatori" i corrispettivi per la sosta (oraria, giornaliera, ecc.) e le modalità di accesso, pagamento nonché il regolamento d'uso sono stabiliti nei rispettivi contratti.
4. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi. In caso di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art.10
Servizio Taxi

1. I soggetti ed i veicoli operanti presso l'aeroporto per effettuare il servizio Taxi devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e rispettare tutti i regolamenti in materia. A tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.
2. In relazione al servizio di Taxi ordinario, il prelievo dei passeggeri in arrivo può essere effettuato, dai Taxi con licenza del Comune di Napoli autorizzati, esclusivamente presso gli stalli della "corsia di accosto" all'aerostazione delimitata da sbarre di ingresso e uscita, il cui accesso è regolato da un sistema automatico di chiamata dall'area parcheggio remota di accumulo denominata "polmone taxi". Tutti i taxi del Comune di Napoli, durante il proprio turno autorizzato, dovranno preventivamente transitare e sostare nel "polmone taxi" e recarsi presso la "corsia di accosto" secondo la sequenza di chiamata del sistema automatico di gestione taxi, che genera un numero di corsa progressivo.
3. È consentito il prelievo in prossimità del varco di accesso del parcheggio aeroportuale dei Rental Car, dei clienti che richiedono il servizio Taxi ordinario.
4. Ogni conducente taxi del servizio ordinario è tenuto a rispettare il numero di corsa progressivo assegnato ed è vietato mettere in atto comportamenti diretti ad alterare le ordinate operazioni di raccolta passeggeri presso la "corsia di accosto". Al conducente taxi è vietato il "rifiuto di corsa" in base alla destinazione finale indicata dal cliente.
5. In relazione al servizio di Radio taxi, il prelievo dei passeggeri in arrivo può essere effettuato, dai Taxi con licenza autorizzati, esclusivamente presso la "corsia di accosto Radio taxi" adiacente all'area di sosta Pick Up, di cui all'Art.6 comma 19.
6. È consentito il prelievo/discesa in prossimità delle sedi di operatori aeroportuali presenti sul sedime dell'Aeroporto di Napoli che richiedono il servizio Radio taxi per propri dipendenti. Altresì, consentito il prelievo/discesa in prossimità dei varchi di accesso del parcheggio aeroportuale denominato P1, dei clienti che richiedono il servizio Radio taxi.
7. In relazione al servizio Taxi Collettivo, il prelievo dei passeggeri in arrivo può essere effettuato, dai Taxi con licenza del Comune di Napoli autorizzati, presso gli stalli gialli presenti nell'area di sosta Pick Up, di cui all'Art.6 comma 16. Altresì è prevista nel parcheggio Pbus un'area di riserva destinata ai veicoli del servizio Taxi Collettivo.
8. Gli stalli e le corsie di accosto dei servizi Taxi (Ordinario, Radio Taxi, Collettivo) sono riportati nelle planimetrie B e C.
9. Come indicato all'Art.9 comma 1, i corrispettivi d'uso degli stalli e le relative modalità applicative sono determinati dal Società di gestione.

10. In relazione alla discesa dei passeggeri in partenza i Taxi con licenza autorizzati dovranno fermarsi presso la "corsia mezzi autorizzati" di cui all'Art.6 comma 14 esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa dei clienti trasportati e dei relativi bagagli.
11. I Taxi del Comune di Napoli sono inseriti nella "Lista Autorizzati ZTC permanente".
12. Ai Taxi fuori provincia si applica la disciplina del servizio Radio taxi, di cui ai commi 5,6,8.
13. I Taxi fuori provincia possono richiedere l'inserimento in "Lista Autorizzati ZTC temporanea".
14. In nessun caso ai taxi è consentita la sosta al di fuori degli stalli/corsie/aree autorizzate. Altresì ai conducenti taxi è vietato mettere in atto comportamenti finalizzati al "procacciamento di corsa".
15. È demandato al nucleo aeroportuale della Polizia Locale del Comune di Napoli il controllo dell'osservanza da parte del singolo tassista del turno di operatività assegnatogli in base agli specifici regolamenti del Comune di appartenenza.

Art.11

Servizio Noleggio Con Conducente (NCC)

1. I soggetti ed i veicoli operanti presso l'aeroporto per effettuare il servizio NCC devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e rispettare tutti i regolamenti in materia. A tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.
2. In relazione al servizio NCC, il prelievo/discesa dei passeggeri in arrivo/partenza è consentito, presso gli stalli dei parcheggi utenti, indicati nella planimetria allegata A, il cui accesso è regolato da sbarre automatiche di ingresso e uscita, o quelli di cui all'Art.6 comma 14. È consentita la fermata, e non la sosta, presso la "corsia centrale ZTC", esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa dei clienti trasportati e dei relativi bagagli.
3. È consentito ai van NCC la cui altezza superi i 2,0 m l'uso dell'area di sosta Pick-Up secondo le modalità previste dall'Art.6 comma 17 e 18. Gli stalli sono riportati nelle planimetrie B e C.
4. È consentito il prelievo/discesa in prossimità delle sedi di operatori aeroportuali presenti sul sedime dell'Aeroporto di Napoli che richiedono il servizio NCC per propri dipendenti.
5. Non è consentito il prelievo/discesa dei passeggeri in aree diverse da quelle indicate nei commi 2,3,4.

6. Come indicato all'Art.9, i corrispettivi d'uso degli stalli e le relative modalità applicative sono determinati dalla Società di gestione.

Art.12

Autolinee, BUS e Servizi Navette

1. I soggetti ed i veicoli operanti presso l'aeroporto per effettuare il servizio Trasporto Pubblico quali Autolinee, BUS e Servizi Navette di cortesia devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e rispettare tutti i regolamenti in materia. A tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.
2. L'area dedicata alla discesa/salita degli utenti Autolinee del Trasporto Pubblico è individuata da stalli di colore giallo presenti nel parcheggio denominato "PBUS", come riportato nella planimetria A.
3. L'area dedicata alla discesa/salita degli utenti Navette di cortesia è individuata da stalli specificatamente individuati da segnaletica orizzontale e verticale presenti nei parcheggi utenti e nell'area di sosta "Pick Up".
4. In relazione alla discesa dei passeggeri in partenza i BUS del Trasporto Pubblico di linea, Turistico e le navette potranno inoltre fermarsi presso la "corsia mezzi autorizzati" di cui all'Art.6 comma 14 esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di discesa dei clienti trasportati e dei relativi bagagli.
5. Al servizio di Trasporto Pubblico di linea denominato "ALIBUS", collegante l'aeroporto, la stazione ferroviaria di Napoli Centrale e la stazione marittima di Napoli sono dedicati sulla viabilità aeroportuale n.1 stallo di colore giallo per la discesa dei passeggeri in partenza e n.2 stalli di colore giallo per i passeggeri in arrivo, come riportato nella planimetria E.
6. Come indicato all'Art.9 comma 1, i corrispettivi d'uso degli stalli e le relative modalità applicative sono determinati dal Società di gestione.

Art.13

Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, incolumità pubblica, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, a tutte o alcune categorie di utenti, ovvero modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale ENAC, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in conformità al C.d.S., le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale Campania, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
4. Il Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 14

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'Art.12 comma 1 del C.d.S.
3. L'accertamento delle violazioni dei limiti di permanenza nelle aree ZTC di cui all'Art.6 comma 4 è effettuato mediante apparecchiature omologate, direttamente gestite dalla Polizia Locale del Comune di Napoli nelle modalità previste dal Regolamento Operativo Z.T.C. richiamato in premessa.
4. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del C.d.S. Per le violazioni dei limiti di permanenza nelle aree Z.T.C. la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme del titolo VI del citato Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

Art.15
Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal C.d.S., dalla L. 22 ottobre 2012 n.33 e ss.mm.ii e del D.L. 20 febbraio 2017 n.14 convertito in Legge 18/04/2017 n.28 soggiacciono alle sanzioni ivi presenti.
2. L'inosservanza da parte degli operatori dei servizi pubblici di trasporto non di linea (conducenti taxi, NCC, ecc.) delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dalle Legge n.21 del 15 gennaio 1992 e ss.mm.ii nonché dalla Legge della Regione Campania n.10 del 22 luglio 2024 e ss.mm.ii soggiacciono alle sanzioni ivi presenti.
3. La violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 6 e 7 della presente Ordinanza per le aree ZTL e ZTC è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.
4. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'art. 1174.

Art.16
Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, alla Legge n.33/2012, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art.17
Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00.00 del giorno 10 dicembre 2025.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Napoli, lì 04.12.2025

Il Direttore
Marfisi